



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Generali e Documentali

Ripartizione Affari Generali

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583092 Fax +39 040 5583093 e-mail aagg@amm.univ.trieste.it

Prot. 37928
Trieste, 27/12/2005

Titolo I Classe 3
Allegati 1

N. 2320/2005

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste ed in particolare l'art. 5;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico del 15.11.2005 con la quale è stato espresso parere favorevole alle "Linee guida per la partecipazione e l'adesione a Centri Inteuniversitari, Consorzi e ad altre strutture esterne";
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2005 con la quale le succitate Linee guida sono state approvate con la denominazione "Direttive per la partecipazione e l'adesione a Centri Interuniversitari, Consorzi e ad altre strutture";
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico del 13.12.2005 con la quale si è espresso parere favorevole ad un'integrazione dell'art. 1 delle "Direttive per la partecipazione e l'adesione a Centri interuniversitari, Consorzi e ad altre strutture esterne";
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2005 con cui è stato approvata l'integrazione all'art. 1 delle "Direttive per la partecipazione e l'adesione a Centri interuniversitari, Consorzi e ad altre strutture esterne";

DECRETA

- Viene data esecuzione alle "Direttive per la partecipazione e l'adesione a Centri Interuniversitari, Consorzi e ad altre strutture esterne", nel testo posto in allegato al presente decreto *sub* All. 1.
- Le "Direttive per la partecipazione e l'adesione a Centri Interuniversitari, Consorzi ed ad altre strutture esterne", di cui all'art. 1, posto in allegato al presente decreto *sub* All. 1, entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

GB/SM

IL RETTORE



**DIRETTIVE PER LA PARTECIPAZIONE E L'ADESIONE A CENTRI
INTERUNIVERSITARI, CONSORZI E AD ALTRE STRUTTURE ESTERNE**

Articolo 1 – Finalità

L'Università degli Studi di Trieste partecipa alla costituzione o comunque aderisce a Centri, Consorzi o di altre forme associative finalizzate ad attuare una opportuna collaborazione tecnico-scientifica tra l'Università ed altri Atenei, ovvero tra la medesima Università ed altri soggetti pubblici e privati, nonché alla realizzazione di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili al conseguimento dei propri fini istituzionali.

La collaborazione può essere connessa anche alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati, promossi da enti pubblici di ricerca oppure ad altri progetti di ricerca svolti sulla base di contratti e convenzioni.

In particolare, l'Università degli Studi di Trieste, può costituire, tramite apposite Convenzioni, Centri di Ricerca Interuniversitari o Centri di Servizi Interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse e di organizzazione di attività di ricerca e di studio o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università, o, altresì, partecipare ai Centri predetti, mediante una specifica proposta di adesione.

Inoltre, l'Università (ai sensi dell'art. 91 bis della L. 382/80, sulla partecipazione a Consorzi) può istituire, mediante appositi Atti Costitutivi o di adesione, Consorzi o, altresì, aderire ai medesimi, per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico.

La partecipazione dell'Università di Trieste a enti esterni non è ammessa nei casi in cui vi siano situazioni di conflitti di interessi o di concorrenza rispetto alla propria attività istituzionale.

Articolo 2 – Strutture esterne

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università può costituire strutture esterne finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di formazione, di ricerca e di servizio, di carattere generale o speciale, pubblico o privato, con o senza fini di lucro, o aderire alle stesse.

Tali strutture, fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità, possono assumere tutte le forme di volta in volta consentite dalla legge e, tra l'altro, la forma di:

- a) comitati;
- b) associazioni con e senza personalità giuridica;
- c) fondazioni;
- d) consorzi;
- e) società consortili;
- f) società di capitale;
- g) enti di diritto pubblico.

L'attività di tali strutture, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dovrà comunque avere ad oggetto una delle seguenti finalità:

- a) formazione di alte professionalità;
- b) ricerca scientifica;
- c) promozione dell'alta cultura, della scienza e dell'innovazione tecnologica;
- d) valorizzazione delle competenze presenti nell'Università;
- e) servizi a supporto delle attività istituzionali.



Articolo 3 – Contenuti delle proposte di costituzione o adesione

Ciascuna proposta di costituzione o di partecipazione alle strutture di cui al precedente art. 2 deve essere presentata al Consiglio di Dipartimento ed al Consiglio di Facoltà di afferenza del docente o ricercatore proponente.

Nel caso in cui la proposta provenga da un gruppo di docenti e/o ricercatori appartenenti a più Dipartimenti o a più Facoltà la stessa deve essere presentata presso ciascuno di questi.

La proposta dovrà necessariamente contenere le seguenti indicazioni, in mancanza delle quali non potrà essere sottoposta ad esame:

- chiara indicazione del titolo e della tipologia del Centro, Consorzio o dell'altra struttura prevista dal precedente art. 2;
- elenco di tutti i partecipanti, sia interni all'Ateneo (Dipartimenti, Facoltà ecc.), sia esterni ad esso, con una breve presentazione della natura, degli obiettivi e dei programmi di attività previste per il Centro o Consorzio o per la diversa struttura indicata;
- descrizione dell'attività del Centro o Consorzio ed eventuale indicazione della sede;
- bozza dello Statuto o dell'Atto costitutivo;
- indicazione della misura e della provenienza dei finanziamenti di cui il Consorzio o Centro prevede di poter disporre;
- previsione dei benefici derivanti dalla partecipazione al Centro o Consorzio, di qualunque natura essi siano (benefici culturali, di collaborazione scientifica, di acquisizione di risorse, di prestigio, ecc.);
- previsione degli impegni che si vanno ad assumere (personale, mezzi, risorse, strutture, impianti, strumenti e forme di finanziamento);
- previsione di eventuali ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ateneo;
- indicazione della quota di adesione, ove previsto che ci sia soltanto una quota partecipativa *à tantum*, da versare a seguito della costituzione;
- destinazione a finalità istituzionali di Ateneo di eventuali dividendi spettanti ad esso;
- specificazione di eventuali impegni finanziari futuri, ove previsti, per il tempo di durata del Centro o del Consorzio;
- previsioni di durata e/o possibili sviluppi o trasformazioni future del Centro o del Consorzio.

In rapporto alla durata, quella prevista dallo statuto del Centro o Consorzio, ove determinata, deve comunque essere tale da assicurare una collaborazione capace di consentire il perseguimento dei fini specifici per i quali viene costituito e la realizzazione del programma scientifico da attuare.

Articolo 4 – Modalità di presentazione della proposta

Le proposte specifiche di costituzione o di partecipazione sono sottoposte all'esame ed all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

L'esame delle suddette proposte, redatte in conformità a quanto previsto dal precedente art. 3, deve in ogni caso essere preceduto dall'acquisizione del parere favorevole del Dipartimento di afferenza del docente o ricercatore proponente, cui spetta l'espressione di una valutazione sul valore scientifico della proposta, e della Facoltà di appartenenza, cui spetta l'espressione di una valutazione in ordine alla compatibilità della medesima proposta con il rispetto degli impegni didattici ed accademici del docente o ricercatore proponente.

Le proposte, una volta acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento e della Facoltà interessata, sono presentate al Magnifico Rettore che provvede a trasmetterle all'ufficio competente. Detto ufficio, sulla base del parere favorevole espresso dal Dipartimento e dalla Facoltà interessati e tenuto conto delle prescrizioni da questi eventualmente indicate, provvede all'istruzione della



proposta e alla successiva trasmissione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Nell'ipotesi di iniziative di interesse generale dell'Ateneo, la proposta istitutiva o di adesione può essere avanzata dal Rettore.

La partecipazione dell'Ateneo deve sempre conformarsi al principio generale di un buon livello scientifico dell'attività svolta dal Centro o Consorzio e deve caratterizzarsi prevalentemente nell'apporto di prestazioni di carattere tecnico-scientifico, fermi restando i conferimenti di natura finanziaria da versare al fondo consortile, al patrimonio associativo o al capitale sociale.

Eventuali quote e/o contributi annuali saranno posti a carico dei Centri di spesa proponenti o interessati alla collaborazione, con esclusione della partecipazione a Consorzi ritenuta d'interesse generale per l'Ateneo con deliberazione dei propri organi di governo.

Articolo 5 – Sottoscrizione dell'atto di costituzione o di adesione

Dopo l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, la partecipazione alle strutture di cui al precedente art. 2 avviene mediante sottoscrizione dell'atto di costituzione o di adesione da parte del Magnifico Rettore o di un suo delegato.

Articolo 6 – Nomina e attribuzioni dei rappresentanti

Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, ove previsto, designano, su eventuale proposta dei Dipartimenti o Facoltà interessate, i rappresentanti dell'Ateneo negli Organi Collegiali del Centro, del Consorzio e delle strutture previste al precedente art. 2.

I rappresentanti sono tenuti:

- a trasmettere all'Amministrazione Centrale i bilanci preventivi e consuntivi del Centro o Consorzio entro 30 giorni dalla loro approvazione;
- a consegnare entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta dei medesimi organismi, evidenziando i benefici derivanti all'Ateneo dalla partecipazione ad essi;
- a segnalare tempestivamente qualsiasi disfunzione o criticità che si dovesse verificare nella gestione al fine di valutare l'opportunità di interventi specifici, da parte dell'Ateneo, od un eventuale recesso;
- ad acquisire preventivamente il consenso dell'Amministrazione su ogni deliberazione che dovesse comportare variazione degli impegni assunti e già in essere con l'Atto Costitutivo e/o con lo Statuto;
- a consultare l'Amministrazione in relazione ad atti di maggior rilevanza giuridico-economica (quali acquisti consistenti, assunzioni di personale, atti di costituzione in giudizio, incrementi delle quote di partecipazione ecc.);
- ad evitare ogni possibile conflitto di concorrenza tra l'Ateneo, che rappresentano, e l'istituzione esterna, cui partecipano.

Nel caso il rappresentante dell'Ateneo non si attenga alle suddette linee di comportamento, Senato accademico e Consiglio di amministrazione potranno valutare la revoca della nomina di rappresentanza.

Articolo 7 – Modalità di recesso

Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, previa valutazione dell'attività svolta, sentiti i rappresentanti e le strutture coinvolte dell'Ateneo, sono competenti a deliberare in merito al proseguimento della partecipazione o all'eventuale recesso nei casi in cui questo è consentito dalla legge o dal relativo statuto.



Articolo 8 – Entrata in vigore

La presenti linee guida entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

Gli articoli 6 e 7 si applicano anche a Centri, Consorzi, Fondazioni, Istituzioni, Società di capitali e altre forme di associazione, ai quali l'Università di Trieste abbia già aderito.